Conto corrente con la posta **Anno 89° — Numero 42**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 19 febbraio 1948** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI – TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA – TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 - Un fascicolo L. 20	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale, L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1947

LEGGI E DECRETI

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663.
Approvazione degli Accordi e scambio di Note fra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi conclusi tra l'Italia ed il Belgio:

a) Protocollo italo-belga per il trasferimento di 50.000 minatori italiani in Belgio, del 23 giugno 1946;

b) Scambio di Note per l'annullamento dell'art. 7 del Protocollo suddetto, del 26-29 ottobre 1946;

c) Annesso al Protocollo di emigrazione italo-belga del 26 aprile 1947;

d) Scambio di Note per l'applicazione immediata, a titolo provvisorio, dell'annesso del 27-28 aprile 1947.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 16 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SFORZA — DEL VECCHIO — MERZAGORA — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Scambio di Note fra l'Italia e il Belgio
(Roma, 23 giugno 1946)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Rome, le 23 juin 1946

Monsieur le Chargé d'Affaires,

Me référant à l'art. 7 du Protocole signé aujourd'hui et ayant pour objet l'envoi des mineurs italiens en Belgique, j'ai l'honneur de proposer que le règlement des montants qui seront versés dans le territoire de l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise par les ouvriers italiens, soit à titre d'épargnes, soit de frais d'entretien de leurs familles résidant en Italie, ait lieu selon les dispositions suivantes:

1) Les montants versés par les ouvriers italiens seront crédités dans un compte en francs belges, sans intérêts, dénommé « compte ouvriers italiens », ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale de Belgique.

2) Les disponibilités qui se constitueront dans ce compte seront utilisées en premier lieu pour les paiements que l'Italie aura à faire dans l'Union pour les importations de charbon. Cela à part, ledit compte sera considéré à tous les effets comme un sous-compte du compte en francs belges dont à l'article 2 de l'Accord de paiement du 18 avril 1946 et son fonctionnement sera réglé par les mêmes dispositions.

3) Les soldes des deux comptes en conséquence seront considérés comme un montant unique aux effets de l'application des dispositions dont aux articles 5, 7, 8 et 9 de l'Accord de paiement susmentionné.

Je Vous serais très obligé de bien vouloir me confirmer l'Accord du Gouvernement Belge sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Chargé d'Affaires, l'assurance de ma haute considération.

Le Président
de la Délégation Italienne
SECCO SUARDO

Comte GEOFFROY D'ASPREMONT-LYNDEN
Incaricato d'Affari
Ambasciata del Belgio ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

AMBASSADE DE BELGIQUE

Rome, le 23 juin 1946

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de vous accuser la réception de votre lettre en date d'aujourd'hui et je vous confirme l'accord du Gouvernement belge sur les dispositions suivantes qui seront appliquées au règlement des montants à verser dans le territoire de l'Union Economique belgo-luxembourgeoise par les ouvriers italiens, soit à titre d'épargnes, soit de frais d'entretien de leurs familles résidant en Italie:

« 1) Les montants versés par les ouvriers italiens seront crédités dans un compte en francs belges, sans intérêts, dénommé « compte ouvriers italiens », ouvert au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi auprès de la Banque Nationale de Belgique.

2) Les disponibilités qui se constitueront dans ce compte seront utilisées en premier lieu pour les paiements que l'Italie aura à faire dans l'Union pour les importations de charbon. Cela à part, ledit compte sera considéré à tous les effets comme un sous-compte du compte en francs belges dont à l'article 2 de l'Accord de paiement du 18 avril 1946 et son fonctionnement sera réglé par les mêmes dispositions.

3) Les soldes des deux comptes en conséquence seront considérés comme un montant unique aux effets de l'application des dispositions dont aux articles 5, 7, 8 et 9 de l'Accord de paiement susmentionné ».

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

Le Chargé d'Affaires de Belgique
G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Monsieur le Comte SECCO SUARDO
Président de la Délégation Italienne
30, Via Boncompagni ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Protocollo

La Conferenza che ha riunito a Roma i Delegati del Governo italiano e del Governo belga per trattare del trasferimento di 50.000 lavoratori nelle miniere belghe, è giunta alle seguenti conclusioni:

1. Il Governo italiano, nella convinzione che il buon esito dell'operazione possa stabilire rapporti sempre più cordiali col Governo belga e dare la dimostrazione al mondo della volontà dell'Italia di contribuire alla ripresa economica dell'Europa, farà tutto il possibile per la riuscita del piano in progetto.

Esso provvederà a che si effettui sollecitamente e nelle migliori condizioni l'avviamento dei lavoratori fino alla località da stabilirsi di comune accordo in prossimità della frontiera italo-svizzera, dove a sua cura saranno istituiti gli uffici incaricati di effettuare le operazioni definitive di arruolamento.

2. Il Governo belga mantiene integralmente i termini dello « accordo minatori-carbone » firmato precedentemente.

Esso affretterà, per quanto è possibile, l'invio in Italia delle quantità di carbone previste dall'accordo.

3. Il Governo belga curerà che le aziende carbonifere garantiscano ai lavoratori italiani convenienti alloggi in conformità delle prescrizioni dell'art. 9 del contratto tipo di lavoro; un vitto rispondente, per quanto possibile, alle loro abitudini alimentari nel quadro del razionamento belga; condizioni di lavoro, provvidenze sociali e salari sulle medesime basi di quelle stabilite per i minatori belgi.

4. Con determinazione speciale, il Governo belga acconsente a che siano corrisposti gli assegni familiari alle famiglie dei minatori italiani i cui figli risiedano fuori del territorio belga.

All'atto della loro assunzione i minatori italiani presenteranno all'azienda carbonifera a cui sono addetti un certificato ufficiale attestante lo stato esatto della loro famiglia. Tale certificato sarà rinnovato ogni tre mesi.

I minatori italiani autorizzeranno le aziende carbonifere a versare al beneficiario residente in Italia l'importo degli assegni loro dovuti.

Essi forniranno, a questo riguardo, per iscritto tutte le notizie necessarie.

Ogni eventuale frode in materia di assegni familiari sarà punita in conformità alla legge belga.

5. Il Governo italiano si adopererà a che gli aspiranti all'espatrio in qualità di minatori siano, nel miglior modo, edotti di quanto li concerne, attirando, in particolar modo, la loro attenzione sul fatto che essi saranno destinati ad un lavoro di profondità nelle miniere, pel quale sono necessarie un'età relativamente ancor giovane (35 al massimo) e un buono stato di salute.

6. La durata del contratto è riportata a 12 mesi.

7. Allo scopo di ridurre al minimo il trasferimento di valuta dall'Italia in Belgio, è reciprocamente stabilito un conto di compensazione per il tramite di una banca italiana e di una banca belga, designate ciascuna dal rispettivo Governo.

In conseguenza, tanto i versamenti effettuati dai lavoratori italiani a favore delle loro famiglie, quanto quelli effettuati dalle aziende carbonifere secondo il disposto della legge sugli assegni familiari, saranno fatti alla banca belga di cui sopra. Questa effettuerà per conto del Governo italiano i pagamenti delle somme dovute al « Comptoir belge des charbons ».

Sarà compito della banca italiana sia di ricevere dal proprio Governo le somme dovute in pagamento del prezzo del carbone importato dal Belgio, sia di versare alle famiglie dei minatori italiani le somme che sono loro dovute.

8. Il Governo belga accetta il principio della possibilità di ricuperare mediante ritenute sui salari dei minatori le somme anticipate a questi ultimi in Italia per le loro spese di trasferimento in Belgio, a condizione, però, che sia riconosciuta la priorità dei debiti, eventualmente contratti dall'operaio verso la Direzione delle miniere, e a condizione, altresì, che gli operai autorizzino esplicitamente tali ritenute.

9. In ciascuno dei cinque bacini carboniferi belgi il Governo italiano delegherà una persona di fiducia, la cui retribuzione corrisponderà a quella di un « delegato all'ispezione delle miniere ». Queste spese saranno a carico della « Federazione delle associazioni carbonifere del Belgio ».

Detta persona di fiducia avrà per compito di vigilare tanto sulla buona condotta dei suoi compatrioti al lavoro, quanto sulla tutela dei loro interessi particolari. Essa renderà conto della propria attività tanto al Governo italiano quanto a quello belga.

10. Su tutti i treni a carico completo un interprete designato dal Governo italiano accompagnerà i minatori dal luogo di partenza previsto di detti treni fino a Namur a spese della Federazione delle associazioni carbonifere belghe, la quale assicurerà il ritorno di detto delegato in Italia e le spese per l'eventuale suo soggiorno in Belgio. L'interprete sarà sottoposto all'autorità del capo della missione belga che accompagna i treni.

11. Il Governo italiano farà tutto il possibile per inviare in Belgio 2000 lavoratori la settimana.

12. Il Ministero italiano degli Affari Esteri o, per sua delega, le Questure, rilasceranno a ciascun minatore un passaporto individuale o un foglio di identificazione personale, munito della fotografia del titolare. Questi documenti, salvo il caso di lievi condanne, non saranno rilasciati ai minatori che abbiano subito condanne iscritte al casellario giudiziario.

Il Consolato del Belgio a Roma, ad esclusione di ogni altro Consolato belga in Italia, riceverà le liste dei minatori e, previo esame, rilascerà i visti sui passaporti collettivi per ciascun convoglio.

I passaporti ed i visti avranno la validità di un anno.

I convogli saranno formati nel luogo designato di comune accordo fra le Autorità italiane e belghe. Per verun motivo detto luogo potrà essere modificato senza previo accordo dei due Governi.

Nella stazione di partenza saranno apprestati locali ai fini di un'accurata visita medica di ciascun operaio, della firma del suo contratto di lavoro e del controllo della polizia belga.

Un servizio d'ordine organizzato nella stazione avrà il compito di impedire l'accesso al treno ad ogni persona che non abbia adempiuto a tutte le formalità sopra indicate.

Nessuna autorità potrà modificare l'itinerario dei treni, nè fissare ore di partenza che non lascino il tempo sufficiente per i controlli e per la definizione dei contratti di arruolamento.

Fatto in duplice esemplare a Roma, il 23 giugno 1946.

Per l'Italia
Il Capo della Delegazione Italiana
SECCO SUARDO

Per il Belgio
L'Incaricato d'Affari del Belgio
G. D'ASPREMONT-LYNDEN

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

NOTA VERBALE

Il Ministero degli Affari Esteri, riferendosi al Protocollo firmato a Roma in data 23 giugno 1946, concernente l'invio di minatori italiani in Belgio, ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler considerare decadute le disposizioni relative ai pagamenti previsti all'art. 7 del Protocollo stesso.

I versamenti effettuati dai minatori italiani in favore delle loro famiglie, dovrebbero pertanto essere trasferiti attraverso il conto in franchi belgi previsto dall'art. 2 dell'Accordo di pagamenti fra l'Unione Economica belgo-lussemburghese e l'Italia, firmato in data 18 aprile 1946.

Il Ministero degli Affari Esteri ha l'onore di pregare l'Ambasciata del Belgio di voler esprimere il proprio accordo su quanto precede e coglie, frattanto, l'occasione offertagli dalla presente per riconfermarLe gli atti della più distinta considerazione.

Roma, 26 ottobre 1946

All'Ambasciata del Belgio
ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

NOTE VERBALE

L'Ambassade de Belgique présente ses compliments au Ministère des Affaires Etrangères et a l'honneur d'accuser réception de la Note Verbale 42/35862/55.

L'Ambassade de Belgique marque son entier accord pour considérer comme caduques les dispositions relatives aux paiements prévus par l'article 7 du Protocole du 23 juin 1946 et dont le texte était le suivant:

« 7° Afin de réduire au minimum le transfert de devises d'Italie en Belgique, et reciproquement, on établira un compte de compensation par l'intermédiaire d'une Banque italienne et d'une Banque belge désignées chacune par leur gouvernement respectif.

« Dans cet ordre d'idées les versements effectués par des mineurs italiens en faveur de leur famille, de même que ceux des charbonnages en exécution de la loi sur les allocations familiales seront faits à la Banque belge dont il est question ci-dessus. Celle-ci effectuera pour compte du gouvernement italien les paiements des sommes dues au Comptoir belge des Charbons.

« Le rôle de la Banque italienne sera d'une part de recevoir du Gouvernement les sommes dues en paiement du prix des charbons importés de Belgique et d'autre part de verser aux familles des mineurs italiens les sommes qui leur sont dues ».

Par suite de la suppression de ce texte, il est entendu désormais que les versements effectués par les mineurs italiens en faveur de leurs familles seront transférés, conformément au droit commun en cette matière entre les deux pays, c'est-à-dire par l'intermédiaire du compte en francs belges prévu par l'article 2 de l'accord de paiement entre l'Union Economique belgo-luxembourgeoise et l'Italie, signé en date du 18 avril 1946.

Rome, 29 octobre 1946

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato

Il Ministro per gli affari esteri

SFORZA

Annesso al Protocollo italo-belga firmato il 23 giugno 1946

Allo scopo di perfezionare e migliorare nella sua attuazione pratica il Protocollo di emigrazione italo-belga firmato il 23 giugno 1946 i sottoscritti hanno convenuto quanto segue sotto riserva di approvazione dei rispettivi Governi.

Art. 1.

Una missione belga tecnico-sanitaria risiederà a Milano. I delegati facenti parte della missione si terranno in contatto con i servizi competenti italiani e faranno parte coi rappresentanti dei servizi stessi di una Commissione tecnica italo-belga avente sede a Roma.

La Commissione avrà lo scopo di seguire l'applicazione degli accordi in materia di emigrazione fra i due Paesi e di trovare le soluzioni alle difficoltà che potessero eventualmente sorgere.

Una Commissione avente lo stesso scopo e di cui faranno parte delegati designati dal Governo belga e dall'Ambasciata d'Italia verrà costituita a Bruxelles.

Art. 2.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 1 del Protocollo 23 giugno 1946 le Autorità italiane avvieranno al centro di Milano, ove avrà luogo la visita di controllo dei medici belgi, i lavoratori reclutati.

Le Autorità italiane metteranno a disposizione delle Autorità belghe i locali ed il materiale necessario perchè il controllo previsto sia effettuato nelle migliori condizioni.

Gli operai si presenteranno al centro di controllo di Milano forniti di una scheda medica il cui testo sarà fissato dalla Commissione tecnica di Roma prevista dal precedente articolo 1.

Art. 3.

In accordo con l'articolo 5 del Protocollo del 23 giugno 1946 il Governo italiano provvederà che sia data larga diffusione alle informazioni riguardanti le condizioni di lavoro, di salario, di provvidenze sociali e la necessità del rispetto reciproco del contratto di lavoro.

Art. 4.

Il Governo belga si impegna ad ottenere dalle aziende carbonifere che le « cantines » destinate agli operai italiani siano organizzate e controllate dalle aziende stesse. Un delegato dei lavoratori conviventi in ciascuna di esse assicurerà i necessari contatti con la direzione dell'azienda.

Art. 5.

In applicazione dell'articolo 9 del contratto di lavoro per ciò che concerne i « phalanstères » delle aziende carbonifere si conviene quanto segue:

1) i dormitori saranno convenientemente riscaldati secondo la stagione;

2) ogni lavoratore disporrà di un armadio che possa essere chiuso, di letto a rete metallica munito di materassi non di paglia, coperte nel numero sufficiente e biancheria da letto che sarà cambiata due volte al mese;

3) salvo il caso di espresso desiderio dei lavoratori saranno evitati i letti sovrapposti.

Art. 6.

Il prezzo massimo per la pensione completa non supererà cinquanta franchi al giorno ivi compreso l'alloggio, il servizio, la pulizia dei locali e la lavatura della biancheria da letto.

Tutte le forniture effettuate dalle aziende saranno fatte alle stesse condizioni e ai medesimi prezzi praticati per gli operai belgi.

Art. 7.

Ogni opportuna misura sarà presa per adattare gradualmente gli operai ai lavori loro affidati, e ogni indicazione utile verrà data ai lavoratori per ciò che concerne le modalità di misurazione dei lavori a cottimo, del pagamento dei salari e della presentazione degli eventuali reclami.

Art. 8.

Le imprese carbonifere cureranno che i « règlements d'ateliers » tradotti in italiano siano affissi accanto ai testi originali.

Le stesse imprese faranno in modo che interpreti scelti per quanto possibile fra i lavoratori italiani al lavoro siano designati in numero sufficiente in ogni società.

Art. 9.

Le Autorità belghe competenti prenderanno le misure necessarie per assicurare l'assistenza medico-farmaceutica ai lavoratori italiani dal momento del loro arrivo

in Belgio fino al momento in cui gli stessi incominceranno a beneficiare dell'assistenza sociale.

L'operaio avrà l'obbligo di iscriversi nel più breve tempo possibile ad una Mutua riconosciuta di propria scelta.

Art. 10.

I due Governi prendono impegno di accelerare in ogni modo il trasferimento ai beneficiari in Italia delle economie dei lavoratori e degli assegni familiari.

Art. 11.

Le Autorità belghe prenderanno tutte le misure necessarie perchè nessuna tassa di soggiorno sia a carico degli operai italiani.

Art. 12.

I lavoratori giudicati inadatti al lavoro di fondo in seguito a certificato rilasciato dal medico dell'azienda carbonifera, saranno autorizzati ad impiegarsi in altro settore economico aperto all'immigrazione.

Art. 13.

Le Autorità italiane e belghe si scambieranno tutte le informazioni utili concernenti i lavoratori rimpatrianti, secondo le modalità che verranno fissate dalla Commissione italo-belga di Bruxelles.

Art. 14.

I Governi italiano e belga si impegnano a procedere nel più breve tempo possibile alla revisione della Convenzione sulle assicurazioni sociali firmata a Bruxelles il 29 settembre 1938.

Redatto in doppio esemplare, in lingua italiana e francese.

Roma, 26 aprile 1947

Per l'Italia — MARIO TOMMASINI

Per il Belgio — WALTER BOURGEOIS

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Roma, 27 aprile 1947

Signor Presidente,

Ho l'onore di comunicarLe che gli opportuni provvedimenti saranno adottati da parte italiana affinchè le disposizioni contenute nell'Annesso al Protocollo del 23 giugno 1946 parafato in data di ieri 26 aprile possano avere, in via provvisoria e a condizioni di reciprocità, immediata applicazione.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

TOMMASINI

Mr. Walter BOURGEOIS
Capo di Gabinetto Aggiunto
del Ministero del Combustibile e dell'Energia
Presidente della Delegazione Belga — ROMA

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Rome, le 28 avril 1947

Monsieur le Directeur Général,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 27 de ce mois, par laquelle vous voulez bien me faire savoir que les mesures seront prises, du côté italien pour que les dispositions contenues dans l'annexe au Protocole du 23 juin 1946, paraphée le 26 avril 1947, entrent en application provisoire immédiate.

Par réciprocité, toutes les mesures voulues seront prises, du côté belge, pour atteindre la même mise en application provisoire immédiate.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de ma considération la plus distinguée.

Au nom du Ministre,
Le Chef de Gabinet-adjoint
W. BOURGEOIS

A Monsieur TOMMASINI
Directeur Général de l'Emigration
du Ministère des Affaires Etrangères d'Italie ROME

Visto, d'ordine del Capo provvisorio dello Stato
Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 dicembre 1947, n. 1664.

Modificazioni al regio decreto-legge 14 gennaio 1929, n. 503, relativo all'ordinamento del Provveditorato al porto di Venezia.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 30 agosto 1919, n. 1712;
Visto il regio decreto-legge 29 luglio 1920, n. 1136;
Visto il regio decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 222;
Visto il regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la marina mercantile, di concerto con i Ministri per il tesoro e per i lavori pubblici;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503.

Art. 2.

L'art. 3 è modificato nel modo seguente:
« Sono organi del Provveditorato al porto:
1) il provveditore al porto;
2) il Consiglio di amministrazione;
3) il Comitato esecutivo;
4) il Collegio dei revisori;
5) gli uffici esecutivi stabiliti dal regolamento ».

Art. 3.

L'art. 5 è modificato nel modo seguente:
« Il Consiglio di amministrazione è composto dei seguenti membri:

1) il provveditore al porto, presidente;
2) il comandante del porto di Venezia, vice presidente;
3) il sindaco di Venezia;
4) il presidente del Magistrato alle acque o in sua vece il vice presidente;
5) il direttore superiore della dogana di Venezia;
6) il capo compartimento delle Ferrovie dello Stato di Venezia;
7) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia o un suo delegato;
8) il presidente della Deputazione provinciale di Venezia o un suo delegato;
9) il segretario della Camera del lavoro di Venezia o un suo delegato;
10) il presidente dell'Associazione industriali della provincia di Venezia;
11) il presidente dell'Associazione commercianti della provincia di Venezia;
12) il presidente dell'Associazione armatori dell'Adriatico occidentale;
13) il presidente dell'Associazione nazionale navigazione interna;
14) il presidente dell'Associazione fra le case di spedizione, spedizionieri ed agenti marittimi della provincia di Venezia;
15) il rappresentante per il Veneto della Federazione italiana dei lavoratori dei porti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento di almeno metà dei suoi membri.

A parità di voti quello del presidente determina la maggioranza.

A ciascun membro del Consiglio che già non abbia altro assegno a carico del Provveditorato è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal regolamento ».

Art. 4.

L'art. 7 è modificato nel modo seguente:

« Il Comitato esecutivo è composto dei seguenti membri:

1) il provveditore al porto;
3) il rappresentante del Magistrato alle acque;
2) il comandante del porto;
4) il capo del Compartimento ferroviario;
5) il presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Venezia o un suo rappresentante;
6) il segretario della Camera confederale del lavoro della provincia di Venezia o un suo delegato;
7) il direttore superiore della dogana, ogni qualvolta si trattino questioni che interessino l'ordinamento e l'applicazione delle discipline doganali.

Ai membri del Comitato esecutivo che già non abbiano altro assegno a carico del Provveditorato è corrisposta una medaglia di presenza nella misura che sarà determinata dal regolamento ».

Art. 5.

Il secondo comma dell'art. 11 è modificato nel modo seguente:

« Il regolamento dovrà essere approvato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con quello per il tesoro e per i lavori pubblici ».

Art. 6.

E' aggiunto il seguente articolo che prende il numero di 12-*bis*:

« Il Collegio dei revisori è composto di tre membri effettivi nominati rispettivamente dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per i lavori pubblici e dal Ministro per la marina mercantile e da due membri supplenti nominati rispettivamente dal Ministro per il tesoro e dal Ministro per la marina mercantile.

E' presidente del Collegio il membro effettivo nominato dal Ministro per il tesoro.

Il Collegio dei revisori esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili; dura in carica tre anni e può essere riconfermato ».

Art. 7.

L'art. 15 è modificato nel modo seguente:

« Il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo di ogni esercizio debbono essere approvati dal Ministero della marina mencantile, previo esame fatto di concerto con il Ministero del tesoro.

A tale fine il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo debbono essere inviati al Ministero della marina mercantile, rispettivamente due mesi prima dell'inizio e non oltre tre mesi dopo il termine di ciascun esercizio ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — CAPPA — DEL VECCHIO — TUPINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 23. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 23 dicembre 1947, n. 1665.

Trasferimento al Ministero dell'agricoltura e delle foreste delle attribuzioni svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, dell'Ente produttori selvaggina, dell'Ente nazionale cinofilia italiana e dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i regi decreti n. 859 del 23 aprile 1936; n. 1534 del 26 luglio 1935; n. 1167 del 4 maggio 1928; n. 850 del 10 aprile 1936; n. 1051 del 13 giugno 1940, e successivi provvedimenti modificativi, con i quali venne concesso il riconoscimento giuridico rispettivamente all'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, all'Ente assistenziale utenti motori agricoli, all'Istituto di tecnica e propaganda agraria, all'Ente produttori selvaggina ed all'Ente nazionale cinofilia italiana, approvandosi i relativi statuti;

Visto il decreto luogotenenziale 21 giugno 1945, n. 377, relativo all'istituzione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerata l'opportunità di trasferire i predetti Enti ora dipendenti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale alle dipendenze del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Le attribuzioni finora svolte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nei confronti dell'Associazione nazionale coltivatori piante erbacee oleaginose, dell'Ente assistenziale utenti motori agricoli, dell'Istituto di tecnica e propaganda agraria, dell'Ente produttori selvaggina, e dell'Ente nazionale cinofilia italiana, vengono deferite al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Le eventuali modificazioni agli statuti degli Enti suddetti saranno approvate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con quello per il lavoro e la previdenza sociale.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — FANFANI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1948
Atti del Governo, registro n. 17, *foglio n.* 94. — FRASCA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1666.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine alle Fontanelle, in Napoli.

N. 1666. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 12 settembre 1942, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Maria del Carmine alle Fontanelle, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1667.

Riconoscimento, agli effetti civili, dello stralcio di alcuni appezzamenti di terreno, situati in agro di Caivano e di Afragola, dai benefici parrocchiali di San Pietro Apostolo e di Santa Barbara in Caivano (Napoli).

N. 1667. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aversa in data 15 gennaio 1947, relativo allo stralcio di alcuni appezzamenti di terreno, situati in agro di Caivano e di Afragola, dai benefici parrocchiali di San Pietro Apostolo e di Santa Barbara in Caivano, ed assegnati a quello di Sant'Antonio di Padova pure in Caivano (Napoli).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1668.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Gioacchino nel comune di Partinico (Palermo).

N. 1668. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Monreale in data 25 dicembre 1946, relativo all'erezione della parrocchia di San Gioacchino nel comune di Partinico (Palermo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1669.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe detta della Sacra Famiglia del Meloncello, in località Meloncello di Bologna.

N. 1669. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Bologna in data 21 novembre 1937, integrato con successivi decreti 10 ottobre e 14 novembre 1946 e 18 marzo 1947, relativo all'erezione della parrocchia della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe, detta della Sacra Famiglia del Meloncello, in località Meloncello di Bologna.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 26 ottobre 1947, n. 1670.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Domenico Maggiore, in Napoli.

N. 1670. Decreto del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Cardinale Arcivescovo di Napoli in data 10 aprile 1947, relativo all'erezione della parrocchia di San Domenico Maggiore, in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1948

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 31 dicembre 1947.

Sostituzione del segretario della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, riguardante l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165;

Visto il decreto luogotenenziale 15 febbraio 1945, col quale venne costituita la Commissione per l'esame dei ricorsi contro i provvedimenti di revoca di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria per la sicurezza nazionale e sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, relativo alla nomina del dott. Franco Fortini del Giglio a segretario della suddetta Commissione;

Considerato che il predetto dott. Fortini del Giglio ha chiesto di essere dispensato da tale incarico;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato;

Decreta:

Il dott. Guido Troiani, consigliere di 2ª classe dell'Amministrazione civile dell'interno, è nominato segretario della Commissione prevista dall'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, in sostituzione del dott. Franco Fortini del Giglio.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 febbraio 1948
Registro Presidenza n. 13, foglio n. 245. — FERRARI

(728)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1948.

Adozione dell'ora legale a decorrere dalle ore 2 del 29 febbraio 1948.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il regio decreto 10 agosto 1893, n. 490, riguardante l'adozione per l'Italia dell'ora del secondo fuso (ora dell'Europa centrale);

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 marzo 1946, n. 76, con il quale è stata delegata al Presidente del Consiglio dei Ministri la facoltà di disporre l'adozione dell'ora legale ed il ripristino dell'ora solare;

Visto il decreto Presidenziale in data 11 settembre 1947, col quale è stata ripristinata l'ora solare a decorrere dalle ore una del giorno 5 ottobre 1947;

Decreta:

Art. 1.

Dalle ore 2 del giorno 29 febbraio 1948 il computo delle ore verrà effettuato con un anticipo di 60 minuti primi a tutti gli effetti rispetto all'ora solare.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1948

DE GASPERI

(729)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1948.

Costituzione del Collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 dicembre 1928, n. 2744, e successive modificazioni;

Visti i decreti Ministeriali 9 maggio 1945, 19 novembre 1945 e 28 aprile 1947, con i quali si provvedeva alla costituzione ed alla integrazione del Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato per il quadriennio 1° luglio 1945-30 giugno 1949;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 settembre 1947, n. 1105, che reca modificazioni all'ordinamento dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 dicembre 1947, n. 1575, contenente ulteriori modifiche al detto ordinamento;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del Collegio dei revisori previsto dal decreto legislativo di cui al comma precedente;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei sindaci dell'Istituto Poligrafico dello Stato è sciolto.

Art. 2.

Il Collegio dei revisori di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 1105 del 22 settembre 1947, modificato dall'art. 5 del decreto legislativo n. 1575 del 22 dicembre 1947, è costituito come segue:

rag. Merlino Federico, presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

rag. Marchi Enrico, direttore capo divisione di Ragioneria di 1ª classe;

dott. Daponte Attilio, direttore capo divisione del Provveditorato generale dello Stato;

Gatti Otello, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

in qualità di membri effettivi;

rag. Jannicelli Gennaro, capo sezione di Ragioneria;

dott. Delfino Luigi, capo sezione al Provveditorato generale dello Stato;

Ficarra Ernesto, rappresentante del personale dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

in qualità di membri supplenti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 1° febbraio 1948

Il Ministro: DEL VECCHIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 febbraio 1948
Registro Tesoro n. 2, foglio n. 64. — GRIMALDI

(678)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1948.

Inefficacia giuridica di transazione stipulata con la ditta O. Solaro di Riva Trigoso, dalla Marina della ex repubblica sociale italiana in data 30 novembre 1943, per la cessione di tre motonavi in legno in costruzione per conto della Marina militare.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed in particolare l'art. 4, comma 2°, di esso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 maggio 1947, n. 341;

Ritenuta la necessità di dichiarare la inefficacia giuridica, nei confronti della Marina, della transazione stipulata con la ditta O. Solaro di Riva Trigoso in data 30 novembre 1943, per la cessione alla ditta anzidetta di tre motonavi in legno in costruzione per conto della Marina militare, in quanto non equa e lesiva degli interessi della Marina militare;

Considerato che la transazione in parola, comporta una alienazione di beni dello Stato e rientra quindi nei casi previsti dall'art. 2, comma 4°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249;

Decreta:

La transazione di cui alla premessa, è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 4 febbraio 1948

(709) *Il Ministro*: FACCHINETTI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1948.

Inefficacia della fornitura eseguita dalla ditta Baglietto di Varazze per conto della Marina della sedicente repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed in particolare l'art. 4, comma 2°, di esso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12, e successivi;

Ritenuta la necessità di dichiarare la inefficacia giuridica, nei confronti della Marina, dei lavori di riparazione dei Mas 558 e 561, ordinati ed effettuati dopo l'8 settembre 1943 per conto della sedicente repubblica sociale italiana e ciò in quanto nessuna utilità ha tratto nè può comunque trarne la Marina militare dalla fornitura stessa, operata fra l'altro a favore di un ente ostile al Governo legittimo;

Decreta:

La fornitura di cui alla premessa, è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 4 febbraio 1948

(710) *Il Ministro*: FACCHINETTI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1948.

Inefficacia giuridica di fornitura eseguita dalla ditta Hensemberger di Monza per conto della Marina della pseudo repubblica sociale italiana.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed in particolare l'art. 4, comma 2°, di esso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 472;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 341;

Ritenuta la necessità di dichiarare la inefficacia giuridica, nei confronti della Marina, della fornitura, eseguita dalla ditta Hensemberger di Monza nell'agosto del 1944, relativa alla revisione di due batterie accumulatori elettrici per « C. B. », e ciò in quanto nessuna utilità ha tratto e può comunque trarre la Marina militare dalla fornitura stessa; operata fra l'altro a favore di un ente ostile al Governo legittimo;

Decreta:

La fornitura di cui alla premessa, è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 4 febbraio 1948

(708) *Il Ministro*: FACCHINETTI

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1948.

Inefficacia della fornitura eseguita dalla ditta Pietro Pench di Milano, via Hayez 12, per conto della Marina della sedicente repubblica sociale italiana, relativa ai lavori di sistemazione di baraccamenti per alloggi ed uffici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, ed in particolare l'art. 4, comma 2°, di esso;

Visto il decreto legislativo Presidenziale 25 giugno 1946, n. 12;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 marzo 1947, n. 341;

Ritenuta la necessità di dichiarare la inefficacia giuridica, nei confronti della Marina, dei lavori, eseguiti dalla ditta Pietro Pench di Milano dal febbraio all'aprile del 1945, di sistemazione di baraccamenti per alloggi destinati all'ufficio stralcio di Maricost La Spezia Portovaltravaglia della sedicente Marina repubblicana, e ciò in quanto nessuna utilità ha tratto e può comunque trarre la Marina militare dalla fornitura stessa operata tra l'altro a favore di un ente ostile al Governo legittimo;

Decreta:

La fornitura di cui alla premessa, è dichiarata priva di efficacia giuridica ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, comma 2°, del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249.

Roma, addì 4 febbraio 1948

(707) *Il Ministro*: FACCHINETTI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Capri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 21 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 13 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 190, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Capri (Napoli), di un mutuo di L. 1.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(594)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Sortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 18 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 9, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Sortino (Siracusa), di un mutuo di L. 690.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(595)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Pavullo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 30 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 355, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Pavullo (Modena), di un mutuo di L. 1.920.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(673)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Frattamaggiore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 25 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 356, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Frattamaggiore (Napoli), di un mutuo di L. 882.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(674)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di S. Michele Salentino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 29 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 17 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 364, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di San Michele Salentino (Brindisi), di un mutuo di L. 588.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(676)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Terracina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1947

Con decreto interministeriale in data 4 ottobre 1947, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1948, registro n. 1 Interno, foglio n. 369, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Terracina (Latina), di un mutuo di L. 7.320.000 con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(675)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di laurea

Il dott. Chaim Rennert di Nachman, nato a Milei (Romania) il 15 agosto 1913, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in medicina e chirurgia, conseguito presso l'Università di Bologna nel 1938.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo alla Università di Bologna.

(684)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico

(3a *pubblicazione*). Elenco n. 33.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8761 — Data: 18 marzo 1945 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Foggia — Intestazione: Lauriola Maria di Matteo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 21 — Data: 4 settembre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Napoli — Intestazione: Sorrentino Enrico fu Enrico — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 98.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 838 — Data: 24 aprile 1944 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Palermo — Intestazione: Trapani Roberto fu Antonino — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 70.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 185 — Data: 18 maggio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Agrigento — Intestazione: Mangiavillano Benedetto — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, al portatore 5 — Rendita L. 1630.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 152 — Data: 13 febbraio 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Avellino — Intestazione: Vassallo Tommaso fu Pasquale — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 5 %, al portatore 6 — Capitale L. 1100.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 8 — Data: 11 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Teramo — Intestazione: D'Ambrosio Rachele fu Francesco Paolo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 %, nominativi 1 — Rendita L. 84.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 481 — Data: 25 giugno 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 9 — Rendita L. 948,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 604 — Data: 27 luglio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Consolidato 3,50 % (1906), nominativi 4 — Rendita L. 325,50.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 657 — Data: 7 agosto 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Potenza — Intestazione: Troccoli Giovanni fu Giovan Battista — Titoli del Debito pubblico: Cons. 3,50 % (1906), nominativi 1 — Rendita L. 98.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale 26 gennaio 1945, n. 19, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 13 dicembre 1947

(5225) *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 5.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3,50 % (1906)	394063	17,50	Giovannini *Marianna Giuseppa* di *Battista*, moglie di *Giovannini Tomaso-Domenico*, dom. a Cuneo, vincolata.	Giovannini *Giuseppina Marianna* di *Gio Battista*, moglie di *Giovannini* o *Gioannini Domenico*, dom. a Cuneo, vincolata.
Id.	369037	35 —	Giovannini *Giuseppina* di *Battista*, moglie di *Giovannini* Domenico, dom. a Cuneo.	Giovannini *Giuseppina Marianna* di *Gio-Battista*, moglie di *Giovannini* o *Gioannini* Domenico, dom. a Cuneo.
Id.	633260	105 —	*Amati De Jorio* Adele fu Luigi, nubile, dom. a Potenza.	*Jorio* Adele, ecc., come contro.
Id.	298603	175 —	Pietra *Galeazzo* fu Ferdinando, minore sotto la patria potestà della madre Musso Angiolina, ved. Pietra, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Pietra *Antonio-Giuseppe Maurizio Galeazzo* fu Ferdinando, ecc., come contro.
Id.	321404	175 —	Pietra *Galeazzo* fu Ferdinando, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).	Pietra *Antonio Giuseppe Maurizio Galeazzo* fu Ferdinando, dom. a Casale Monferrato (Alessandria).
Id.	755635	700 —	Congregazione di carità di Verderio Inferiore (Como), con usufrutto a Sottocoruola *Ildebrando* fu Giuseppe, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Sottocoruola *Luigi Ildebrando* fu Giuseppe, dom. a Milano.
Id.	811598	70 —	*Mastello* Laura di Giovanni, nubile, dom. a Frasso Telesino (Benevento).	*Mostello* Laura di Giovanni, ecc., come contro.
Id.	814787	105 —	*Mastello* Maria, ecc., come sopra.	*Mostello* Maria, ecc., come sopra.
Id.	332840	532 —	Laurenti *Maria* Carlo e Vincenzo di Achille, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Torino, e prole nascitura dal detto Laurenti Achille fu Carlo.	Laurenti *Carolina* Carlo e Vincenzo di Achille, ecc., come contro.
Id.	794844	2.100 —	Maggioli *Erminia* fu Giuseppe, moglie di *Boccassi Giovanni*, dom. in Alessandria, con vincolo dotale.	Maggioli *Maria Teresa Erminia* fu Giuseppe, moglie di *Bocasso* o *Boccasso* o *Boccassi Giovanni Benedetto*, ecc. come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	216198	728 —	Malara *Vincenzo* fu Alfredo, minore sotto la patria potestà della madre d'Andria Maria fu Achille, ved. Malara, dom. a Vietri sul Mare (Salerno).	Malara *Vincenza* fu Alfredo, ecc., come contro.
Id.	512198	1.400 —	Borio Lorenzo Enrico fu Pietro, interdetto sotto la tutela di Pessatti Lorenzo fu Clemente, dom. ad Ivrea, con usufrutto a Grossi *Ermellina* detta Caterina fu Ettore, ved. in prime nozze di Ferrero Ignazio ed in seconde nozze di Borio Pietro, dom. a Ivrea.	Come contro, con usufrutto a Grossi *Catterina Anna Celestina Ermellina Maria* fu Ettore, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	854263	700 —	Borio Lorenzo Enrico, ecc., come sopra, con usufrutto, come sopra.	Come sopra, con usufrutto come sopra.
P. R. 3,50 % (1934)	66085	175 —	Mandalino *Teresa Emma* fu Francesco, moglie di Tango Felice di Michele, dom. a Mantova.	Mandalino *Emma Teresa* fu Francesco ecc., come contro.
Rendita 5 %	119382	540 —	Orfanotrofio femminile di Milano, con usufrutto a Terruzzi *Antonio* fu Luigi, dom. a Milano.	Come contro, con usufrutto a Terruzzi *Giuseppe Antonio*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 %	73187	5.160 —	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, dom. a Genova.	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, *inabilitato sotto la curatela di Callegari Ernesto fu Giovanni*, dom. a Genova.
Id.	53629	2.500 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	53630	1.500 —	Come sopra.	Schiaffino Giuseppe fu Francesco, *inabilitato sotto la curatela di Marchetti Adolfo fu Luigi*, dom. a Genova.
Id.	120045	20.000 —	Barra Angela Maria di Augusto, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Napoli, con usufrutto a Barra Augusto fu *Paolo*, dom. a Napoli.	Come contro, con usufrutto a Barra Augusto fu *Luca Paolo*, dom. a Napoli.
B. T. N. 5 % (1949) Serie A	4817	Cap. nom. 24.000 —	Strobino Eugenia fu Eugenio, nubile, dom. a Torino, con usufrutto a favore di Angiolini Giulia fu *Agostino*, ved. di Strobino Eugenio.	Come contro, con usufrutto a favore di Angiolini Giulia fu *Augusto*, ved. di Strobini Eugenio.
B. T. N. 4 % (1943) Serie H	514	5.000 —	Baruffaldi *Luisa* fu Felice, dom. a Voghera (Pavia).	Baruffaldi *Luigia*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	310552	108,50	Scoppetta Ida fu Andrea, minore sotto la patria potestà della madre Ingenito Maria Rosa, ved. di Scoppetta Andrea, dom. in Amalfi (Salerno), con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Luigi*, ved. di Scoppetta Andrea.	Come contro, con usufrutto a Ingenito Maria Rosa fu *Ferdinando Luigi*, ecc., come contro.
Id.	336397	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	382409	35 —	Scoppetta Ida fu Andrea, nubile, dom. ad Amalfi (Salerno), con usufrutto, come sopra.	Come contro, con usufrutto, come sopra.
Id.	432611	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Cons. 3,50 % (1906)	862169	1.802,50	Della Beffa Teresa fu Francesco, vedova Saroldi Carlo, dom. a Rivoli (Torino), con usufrutto a Fossati *Rosa* fu Gaetano, nubile, dom. a Stazzano (Alessandria).	Come contro, con usufrutto a Fossati *Maria Rosa*, ecc. come contro.
Id.	301278	70 —	Verretto Perussano *Battista* fu Vincenzo, domiciliato a Tenda (Cuneo).	Verretto Perussano *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	476006	175 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	737959	350 —	Verretto Battista fu Vincenzo, dom. a Castellamonte (Torino).	Come sopra, dom. a Castellamonte (Torino).
Id.	316478	105 —	Rennella Sabato fu Cosimo, dom. in Secondigliano (Napoli).	Rennella Sabato fu Cosimo, *minore rappresentato dal pro-tutore Merenda Vincenzo*, dom. in Secondigliano (Napoli).
P. R. 3,50 % (1934)	407717	3.430 —	Bosio Teresa fu *Domenico Emilio*, minore sotto la tutela di Bosio Eugenio, dom. a Villanova d'Asti (Alessandria).	Bosio Teresa fu *Emilio*, ecc., come contro.
Id.	191768	315 —	Mariani *Elodia* di Alfredo, moglie di Accettella Luigi, dom. a S. Maria Capua Vetere (Caserta), con vincolo dotale.	Mariani *Maria Elodia*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	814786	70 —	*Masiello* Letizia di Giovanni, nubile, dom. a Frasso Telesino (Benevento).	*Mostello* Letizia, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 19 gennaio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(238)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di certificati di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 9.

Conformemente alle disposizioni degli articoli 48 del testo unico delle leggi sul Debito pubblico, approvato con regio decreto 17 luglio 1910, n. 536, e 75 del regolamento generale, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che ai termini dell'art. 73 del citato regolamento, fu denunciata la perdita dei certificati d'iscrizione delle sotto designate rendite, e fatta domanda a questa Amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, ne vengano rilasciati i nuovi:

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	3721	Corvino Giulio Alfonso fu Pasquale, dom. a Rossano Calabro (Cosenza) con vincolo cauzionale	180 —
Id.	3722	Corvino Giulio Alfonso fu Pasquale, dom. a Roma, con vincolo cauzionale.	370 —
Id.	172819	Boerio Elisa di Alessandro, dom. a Genova	5.000 —
Id.	145847 (solo usufrutto)	Iacomini Giuseppe e Maria Laura fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Belloni Alma di Pietro vedova Iacomini moglie in seconde nozze di Sacerdote Aldo e sotto l'amministrazione del curatore Iacomini Giuseppe, dom. a Napoli, con usufrutto a Belloni Alma di Pietro	105 —
Id.	155084 (solo usufrutto)	Iacomini Giuseppe e Maria Laura fu Vincenzo, minori sotto la patria potestà della madre Belloni Alma di Pietro ved. Iacomini moglie in seconde nozze di Sacerdote Aldo e sotto l'amministrazione dell'avo paterno, con usufrutto a Belloni Alma di Pietro	220 —
Id.	8883	Lopez Rosario di Pasquale, domic. a Chicago (U.S.A.)	500 —
Id.	109168	Mussa Palestina fu Enrico, dom. ad Asti. Vincolata	1.500 —
Id.	190795	Fondazione Senatore Borletti d'Arosio costituita presso la scuola militare di Milano	1.645 —
P. R. 5 %	1313	Fargnoli Domenico di Antonio, minore sotto la patria potestà del padre, domiciliato in S. Andrea (Frosinone)	150 —
Cons. 3,50 % (1906)	776609	Gianoglio Fadda Eleonora fu Egenio, nubile, dom. a Orgosolo (Sassari). Vincolata	161 —
Id.	863533	Grossi Giuseppe fu Gerardo, dom. a Esperia (Caserta). Vincolata	1.337 —
Id.	866711	Penta Anna di Pasquale moglie di degli Uberti Manfredi, dom. in Taurasi (Avellino). Vincolata	462 —
Id.	830836	Antonietti Rosetta fu Giuseppe moglie di Ramponi Giuseppe, dom. a Cesara (Novara)	630 —
P. R. 3,50 % (1934)	45964	Fondazione Brigata Venezia, amministrata dal Comando della Brigata stessa o per essa dal Deposito dell'84° Reggimento fanteria in Firenze	175 —
Id.	403717	Come sopra	35 —
Id.	233195	Come sopra	10,50
Id.	272892	Come sopra	3,50
Id.	240313	Come sopra	7 —

CATEGORIA del debito	NUMERO della iscrizione	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Rendita 5 %	34244	Fondazione « Tenente Giuseppe Orsi », con sede in Firenze	100 —
Id.	34276	Come sopra	50 —
Cons. 3,50 % (1906)	827076	Bonci Argimeira fu Costantino, nubile, dom. a Vibonati (Salerno)	350 —
P. R. 3,50 % (1934)	47885	Lovatelli Rosalia fu Giacomo in Gabrielli. Vincolata	658 —
Id.	131448	Bastone Maria Italia di Francesco ved. di Carideo Raffaele, dom. a Castelnuovo al Volturno (Campobasso)	444,50
Id.	522486 (nuda proprietà)	Rolla Federico e Adelina o Adele fu Rinaldo, dom. a Genova, eredi indivisi dei germani Nicolò e Costantino, con usufrutto a Monteverde Emma fu Nicolò ved. Rolla	882,50

Si diffida pertanto chiunque possa avervi interesse, che sei mesi dopo la prima delle prescritte tre pubblicazioni del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, si rilasceranno i nuovi certificati, qualora in questo termine non vi siano state opposizioni notificate a questa Direzione generale nei modi stabiliti dall'art. 76 del citato regolamento.

Roma, addì 3 febbraio 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(549)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Fontanellato-Fontevivo (Parma)

Fino a tutto il 31 dicembre 1949, è vietato, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, l'esercizio venatorio, sotto qualsiasi forma, nei terreni, dell'estensione di ettari 800, già costituenti la zona di ripopolamento e cattura di Fontanellato-Fontevivo (Parma).

(662)

Modificazione della denominazione del Consorzio d'irrigazione Canale del littorio in Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra Pescara, con sede in Chieti.

Con decreto Ministeriale 9 febbraio 1948, la denominazione del Consorzio d'irrigazione Canale del littorio è stata mutata in Consorzio di bonifica ed irrigazione in destra Pescara, giusta la delibera 2 dicembre 1947 del commissario governativo di quell'ente.

(668)

Modificazioni allo statuto del Consorzio di bonifica integrale dei colli di Tortoreto e Sant'Omero

Con decreto Ministeriale, sono state approvate le seguenti modifiche dello statuto del Consorzio di bonifica integrale dei colli di Tortoreto e Sant'Omero, giusta la delibera 10 agosto 1947 dell'assemblea generale dei consorziali:

a) l'art. 1 è modificato nel senso che la sede del Consorzio è stabilita a Sant'Omero anzi che a Giulianova;

b) l'art. 9 è modificato nel senso che l'assemblea generale dei consorziati si riunisce, in via ordinaria, nel mese di maggio, anzi che novembre.

(669)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di Vibo Valentia

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto col Ministro per le finanze in data 6 febbraio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato, la zona di mq. 3300 sita nella spiaggia di Vibo Valentia Marina, riportata in catasto al foglio n. 34 del comune di Vibo Valentia.

(672)

Trasferimento ai beni patrimoniali dello Stato di una zona sita nella spiaggia del comune di San Benedetto del Tronto.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 6 febbraio 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 280, sita nella spiaggia di San Benedetto del Tronto, facente parte del mappale n. 37 riportato in catasto al foglio n. X del comune di San Benedetto del Tronto.

(725)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Barozzi Ettore di Costante già esercente in Mantova.

Tali marchi recavano il n. 1.

(670)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ferrara, in data 16 giugno 1947, n. 10397, col quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ferrara, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Alpinolo Franzi, vice prefetto;
Componenti:
dott. Mario Caporali, medico provinciale;
prof. dott. Giulio Dogliotti, ordinario di patologia medica presso l'Università di Ferrara;
prof. dott. Mario Cetroni, docente universitario in clinica ostetrica;
dott. Arturo Buzzoni, medico condotto;
Segretario:
dott. Umberto Grieco.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(632)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Ferrara, in data 16 giugno 1947, n. 10480, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Alpinolo Franci, vice prefetto;
Componenti:
dott. Mario Caporali, medico provinciale;
prof. dott. Armando Vignali, docente universitario in ostetricia;
dott. Mario Calzolari, libero esercente specializzato in ostetricia;
Agnese Borsari, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Umberto Grieco.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Ferrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 19 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(633)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Bologna, in data 14 giugno 1947, n. 125, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna, è costituita come appresso:
Presidente:
dott. Francesco Capasso, vice prefetto;
Componenti:
dott. Francesco Addari, medico provinciale;
prof. dott. Luigi Bacialli, direttore della clinica ostetrica-ginecologica di Bologna;
prof. dott. Attilio Orsini, direttore dell'ospedale maternità e infanzia e docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Isolina Rossi, ostetrica condotta;
Segretario:
dott. Manlio Maglioni.
La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 23 gennaio 1948

L'Alto Commissario: PERROTTI

(634)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.